



ISTITUTO COMPRENSIVO VALLI e CARASCO
Via Montegrappa, 3 – 16042 - CARASCO (GE)
C.F.: 90057960107 -Tel. 0185.350754 – Fax. 0185.351116
e-mail: geic80500r@istruzione.it - geic80500r@pec.istruzione.it

PROTOCOLLO INCLUSIONE I.C. VALLI E CARASCO

1. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

(Delibera n. 42 del Collegio docenti del 25/11/2020)

PREMESSA E FINALITÀ

Compito di ogni istituzione scolastica è di potenziare la cultura dell'inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali.

Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, assieme agli altri alunni senza discriminazione alcuna; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico. L'integrazione degli alunni con disabilità o con DSA può essere realizzata solo in una scuola che "ri-conosca" effettivamente i Bisogni Educativi Speciali.

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 "*Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*" delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare a pieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: "svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse".

In seguito a ciò è emersa l'esigenza di stilare un documento denominato **PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI** redatto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con la F.S. Inclusione, Referente BES d'Istituto. Il protocollo è una guida d'informazione riguardante l'accoglienza, l'integrazione e l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali all'interno del nostro Istituto.

A tal fine il nostro Istituto si prefigge di:

- creare un ambiente accogliente e inclusivo;
- sostenere l'apprendimento attraverso l'adattamento del curriculum in base alle esigenze del singolo;
- promuovere l'attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;
- centrare l'intervento sulla classe in funzione dell'alunno;
- favorire l'acquisizione di competenze collaborative;

- promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.

Gli obiettivi principali sono:

- La riduzione degli ostacoli che limitano l'apprendimento;
- la piena partecipazione sociale di tutti gli alunni;
- la promozione del successo formativo dell'alunno.

DESTINATARI

Sono destinatari dell'intervento a favore dell'inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti:

- disabilità (Legge 517/1977, Legge 104/1992 e smi);
- disturbi evolutivi specifici (Legge 53/2003, Legge 170/2010);
- alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale;
- alunni adottati (Leggi 4 maggio 1983, n. 184 e smi e 31 dicembre 1998, n. 476).

ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nelle categorie stabilite dalla Legge 104/1992 possono usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste dalla Legge 170/2010. Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con:

- deficit del linguaggio;
- deficit delle abilità non verbali;
- deficit nella coordinazione motoria;
- deficit dell'attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico);
- funzionamento cognitivo limite;
- disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104).

Il Consiglio di classe, qualora ravvisi difficoltà nel percorso scolastico dell'alunno che possono essere riconducibili a disturbi evolutivi specifici, informa la famiglia.

ALTRI BES

Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita dell'educazione e/o apprendimento. Si manifesta in un funzionamento problematico, anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale; necessita di un piano educativo individualizzato o personalizzato.

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, facendo riferimento al modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell'OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale, ricorda che *“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”*.

Tra i vari tipi di Bisogni Educativi Speciali si ricordano:

1. Area dello svantaggio socio-economico
2. Area dello svantaggio linguistico
3. Area dello svantaggio culturale.

Il Consiglio di Classe ha un ruolo pedagogico e didattico importante nella rilevazione dei bisogni relativi all'apprendimento e nell'attivazione di progettualità personalizzate. Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione

degli operatori dei servizi sociali oppure di attente considerazioni psicopedagogiche e didattiche. È opportuno che il CdC nella sua autonomia individui degli indicatori per la rilevazione dello svantaggio al fine di evitare la sottovalutazione del caso oppure un'interpretazione legata a letture individuali. Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio.

RISORSE

Risorse umane

- Dirigente Scolastico
- Referente BES
- Funzione strumentale area Disagio e Disabilità
- Docenti per le attività di sostegno
- Coordinatori di classe/docenti prevalenti
- Personale ATA
- Assistenti/educatori

Risorse strumentali

Nell'arco degli anni l'Istituto si è dotato di attrezzature e ausili informatici specifici che possano rispondere in modo adeguato ai bisogni speciali dei nostri alunni come:

- lavagna interattiva multimediale
- piattaforme digitali
- software didattici specifici.

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

PREMESSA

“La disabilità viene definita come la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l'individuo” (OMS, 2013, p. 21)

L'applicazione universale dell'ICF emerge nella misura in cui la disabilità non viene considerata un problema di un gruppo minoritario all'interno di una comunità, ma un'esperienza che tutti, nell'arco della vita, possono sperimentare. L'OMS, attraverso l'ICF, propone un modello di disabilità universale, applicabile a qualsiasi persona, normodotata o diversamente abile. La certificazione di disabilità è il presupposto per l'attribuzione all'alunno con disabilità delle misure di sostegno e di integrazione. Come si evince dal D. lgs 66/2017, la Diagnosi Funzionale (DF) e il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) vengono unificati nel nuovo Profilo di Funzionamento formulato sulla base dei criteri dell'ICF.

Il nostro Istituto accoglie gli alunni diversamente abili organizzando le attività didattiche ed educative attraverso il supporto dei docenti specializzati e non, degli assistenti educativo-culturali e alla comunicazione e del personale ATA.

FASI DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise

- di carattere **amministrativo e burocratico**: acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale;
- di carattere **educativo – didattico**:
 - incontro tra GLHO della scuola di provenienza e docente referente della scuola di accoglienza
 - incontri tra docenti dei due ordini di scuola,
 - formazione delle classi e assegnazione alla classe,
 - coinvolgimento del Consiglio di classe e dei genitori,
 - predisposizione di percorsi individualizzati, differenziati, personalizzati.
- di carattere **sociale**: rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del progetto di vita.

ACCOGLIENZA

Fasi

Condivisione delle informazioni

- Presentazione del caso a tutti gli insegnanti della sezione, del modulo e del consiglio di classe, assistente educativo culturale, assistente alla comunicazione (se presenti);
- lettura della diagnosi funzionale, della relazione finale del ciclo scolastico precedente, dell'eventuale progetto continuità, delle indicazioni emerse negli incontri di pre-conoscenza.

Progettazione inclusione didattica

- Verifica delle potenzialità, in riferimento ai vari assi di sviluppo o aree di apprendimento;
- discussione con gli esperti e la famiglia degli obiettivi a breve, medio e lungo termine fissati nel PEI;
- messa in atto di tutte le attività e strategie per l'integrazione dell'alunno all'interno della classe, secondo le indicazioni del PEI.

DOCUMENTAZIONE

Profilo di Funzionamento

Il Profilo di Funzionamento consiste nella descrizione delle funzioni corporee, comprese quelle intellettive, danneggiate e delle potenzialità delle singole persone, tenendo conto delle “facilitazioni” e delle “barriere” presenti nel contesto di vita della persona. Ciò significa che non si guarda più alla disabilità solo come “realtà ontologica” della persona, come previsto dalla Legge 104/1992, ma il livello di gravità della stessa può essere attenuato o peggiorato dalle situazioni contestuali, ad esempio presenza o meno di barriere architettoniche o senso-percettive, livello degli strumenti tecnologici a disposizione, organizzazione della scuola, presenza di risorse umane e materiali, livello della formazione degli operatori etc. Tutto ciò influisce sul livello di partecipazione e di inclusione scolastica e sociale della persona.

Sulla base del profilo di Funzionamento viene redatto:

- il Progetto individuale ai sensi dell’art. 14 della L. 328/2000 da parte del Comune di residenza (in collaborazione con la famiglia e gli operatori necessari)
- il Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte del Consiglio di Classe con la partecipazione dei genitori e il supporto dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare

Piano Educativo Individualizzato

È il documento nel quale vengono descritti gli interventi predisposti per l’alunno, rappresenta un ausilio al progetto di vita. Mira a evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie. Deve essere valutato in itinere trimestralmente ed eventualmente modificato. È formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico, sulla base della certificazione di disabilità e del profilo di Funzionamento:

- dai docenti della classe dell’alunno con disabilità;
- con la partecipazione della famiglia, e in mancanza, del tutore, del curatore o dell’amministratore di sostegno;
- con la partecipazione delle figure professionali interne (collaboratori scolastici) o esterne all’Istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità.
- con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare.

Relazione finale

Raccoglie tutte le informazioni a fine anno scolastico. Deve contenere:

- Evoluzione dell’aspetto educativo rispetto alla situazione di partenza (in merito ad autonomia, socializzazione, apprendimento, ecc.);
- evoluzione dell’aspetto didattico (giudizio sul livello di acquisizione di autonomie, di conoscenze e competenze, materia per materia);
- modalità dell’intervento di sostegno (particolari accorgimenti relazionali e didattici);
- informazioni sull’eventuale intervento dell’educatore (partecipazione alla progettualità educativo-didattica, modalità dell’intervento);
- suggerimenti per la continuità dell’intervento educativo-didattico per il successivo anno scolastico.

METODOLOGIA

- In ogni contesto si cercherà di avvicinare il più possibile il lavoro dell’alunno a quello del gruppo classe ed accanto al necessario intervento individualizzato/ personalizzato, saranno utilizzate anche le attività a piccoli gruppi e/o laboratoriali senza mai perdere di vista le finalità dell’inclusione.
- Saranno previsti incontri di continuità tra i vari ordini di scuola con particolare attenzione alla realizzazione di attività idonee agli alunni con disabilità.

- Gli insegnanti di sostegno si riuniranno, coordinati dalla Funzione strumentale, al fine di analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi piani educativi personalizzati.
- L'Istituto sceglie come criterio preferenziale, nell'adozione dei libri di testo, edizioni di libri con disponibilità di Cd Rom e/o DVD per studenti con DSA.

VALUTAZIONE

La valutazione deve essere congruente con quanto definito nel PEI e va espressa in decimi. Il CdC/team definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e la valutazione. Le prove di verifica possono essere uguali, semplificate, facilitate o differenziate rispetto a quelle della classe, in relazione alla tipologia di PEI progettata. Dove è possibile si consiglia di non differenziare le prove scritte articolandole piuttosto in richieste graduate a difficoltà crescente. I colloqui orali e le prove in attività pratiche o espressive hanno valore complementare e/o compensativo e concorrono a definire le competenze raggiunte. E' opportuno segnalare nella scheda di valutazione che l'alunno ha seguito la programmazione definita nel PEI.

CON UNA DICITURA SIMILE ALLA SEGUENTE: L'ALUNNO/A HA RAGGIUNTO PARZIALMENTE/PIENAMENTE/IN MODO SODDISFACENTE GLI OBIETTIVI PER PERCORSO PERSONALE DI APPRENDIMENTO.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10, D.Lgs. n°62/2017.

Nella scuola secondaria di primo grado gli studenti con disabilità in sede d'esame possono svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativi/didattici e programmati nel PEI. Nel diploma e nei relativi certificati non verrà però fatta menzione delle prove differenziate affrontate in sede d'esame né riferimenti alla certificazione o dati identificativi della disabilità.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. (D.Lgs. n°62/2017 art. 11)

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 3 e Art. 34 Costituzione;
- La legge n. 104 (Legge Quadro) del 5 febbraio 1992, all'art.3, commi 1 e 2, definisce come persona con disabilità "... colui che presenta una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione, di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo sociale di emarginazione ...". La Legge n.104, chiarisce che l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle

potenzialità della persona che si trova in situazione di difficoltà nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

- Legge 21 maggio 1998, n. 162. Tale legge ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge 104/92, disponendo le competenze specifiche delle Regioni.
- La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la Legge 18/2009, impegna a prevedere forme di integrazione scolastica nelle classi comuni.
- Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni disabili (4 agosto 2009).
- Accordo di Programma territoriale tra scuola e ASL – 2006.
- Indicazioni per l'inclusione - Direttiva MIUR 27 dic. 2012 e della C. M. n. 8 del 6 agosto 2013.
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n° 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n° 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
- OMS, 2013, ICF Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute.

2. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER L'INCLUSIONE GENITORI E ALUNNI STRANIERI

(Delibera n. 43 del Collegio docenti del 25/11/2020)

PREMESSA

Il protocollo di accoglienza e integrazione è un documento predisposto dal GLH (Gruppo H) che definisce tutte le azioni con cui realizzare l'inserimento scolastico degli alunni di altre nazionalità. Il suo obiettivo è quello di agevolare l'inserimento degli alunni stranieri, sia di quelli che si iscrivono all'inizio dell'anno scolastico, sia di coloro che si inseriscono ad anno scolastico avviato, attraverso una modalità comune e pianificata. In quanto strumento di lavoro, il Protocollo può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze, delle esperienze realizzate e delle risorse dell'Istituto, il quale mediante tale documento intende prestare particolare attenzione al problema dell'accoglienza, intesa non come fase, ma come processo, come stile dell'Istituto stesso.

FINALITÀ

Il Protocollo d'Accoglienza si propone di:

- esplicitare criteri e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento a scuola degli alunni;
- definire fasi e modalità dell'accoglienza a scuola, sostenendo l'alunno nell'adattamento iniziale al nuovo contesto e costruendo un clima relazionale favorevole allo scambio interculturale;
- individuare le strategie di intervento più idonee sulla base di un'osservazione iniziale per l'apprendimento della lingua italiana e dei contenuti curricolari e stabilire i criteri di valutazione degli apprendimenti;
- favorire l'instaurarsi di relazioni costruttive tra scuola e famiglia e con il territorio.

FASI DEL PROTOCOLLO

Le fasi del protocollo d'accoglienza per l'inserimento degli alunni stranieri fanno riferimento alle "Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" (2014).

1) Iscrizione

- 2) Prima accoglienza
- 3) Determinazione della classe
- 4) L'accoglienza nella classe: compiti degli insegnanti di modulo/classe
- 5) La valutazione

1) Iscrizione

La fase dell'iscrizione rappresenta il primo approccio dei genitori stranieri con l'istituzione; viene eseguita da un incaricato della Segreteria, che provvede a:

- Iscrivere il minore alla scuola (senza, per il momento, far riferimento alla classe), utilizzando la modulistica predisposta;
- acquisire l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica;
- raccogliere informazioni e documenti necessari (l'eventuale posizione di irregolarità della famiglia non pregiudica la possibilità di procedere con l'iter previsto per l'iscrizione);
- informare la famiglia sull'organizzazione della scuola attraverso depliant esplicativi in lingua.

L'individuazione della classe è responsabilità del Dirigente Scolastico, secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto. Deve avvenire sulla base dell'età anagrafica e della scolarità pregressa nel Paese di provenienza. Di norma si tratta della classe successiva a quella frequentata nel Paese d'origine, salvo diversa indicazione sulla base delle seguenti motivazioni:

- un diverso ordinamento di studi nel paese di provenienza, che può determinare l'inserimento in una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente l'età anagrafica.
- l'accertamento e il riconoscimento di abilità e livelli di preparazione dell'alunno.

2) Prima accoglienza

I docenti della classe accogliente:

- effettuano un primo colloquio con la famiglia e con l'alunno per raccogliere informazioni sulla storia personale e scolastica dell'alunno, sulla sua situazione familiare;
- organizzano il tempo-scuola dell'alunno al fine di facilitare la conoscenza della nuova scuola;
- somministrano test di ingresso predisposti per la valutazione delle abilità, competenze linguistiche e logico-matematiche, dei bisogni specifici d'apprendimento e degli interessi;
- forniscono ulteriori informazioni sull'organizzazione della scuola;
- fanno presente della necessità di una collaborazione continuativa tra scuola e famiglia;
- individuano con il consiglio di classe/ team docente percorsi di facilitazione;
- attivano percorsi d'apprendimento per l'italiano come L2, secondo modalità concordate dal team docente sulla base dei bisogni linguistici rilevati;
- si informano su corsi o convegni di aggiornamento per docenti e su iniziative a carattere interculturale;
- tengono i contatti con scuole ed enti preposti all'intercultura e all'attivazione di interventi del mediatore culturale.

3) Determinazione della classe

In seguito alla fase di accoglienza, previa consultazione degli insegnanti interessati, si deciderà la classe (sezione) di assegnazione.

Come riportato sulle "Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" (2014), nella composizione delle classi, si cercherà di favorire il criterio dell'eterogeneità delle cittadinanze, piuttosto che formare classi omogenee per provenienza territoriale o religiosa.

La circolare Ministeriale n. 2/2010 ha fissato come limite massimo di presenza di alunni stranieri in ciascuna classe, il 30% del totale degli iscritti. Tale limite può essere innalzato o ridotto con motivato provvedimento del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

4) L'accoglienza nella classe: compiti degli insegnanti

Per favorire l'inserimento dell'alunno straniero, le insegnanti preparano la classe creando un clima di accoglienza, programmano attività interculturali rivolte a tutta la classe, promuovono attività in piccoli gruppi e mantengono i contatti con la famiglia.

Dopo una prima fase di osservazione, si attuano attività di piccoli gruppi secondo la modalità del peer to peer.

I docenti di classe adattano i programmi di insegnamento (redigendo un PDP), prevedendo la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico e avvicinamento all'italiano delle discipline.

Gli alunni dovranno quindi sviluppare l'italiano utile sia alla scolarizzazione che alla socializzazione in generale attraverso la partecipazione a laboratori linguistici attivati in orario scolastico ed extra-scolastico secondo le indicazioni riportate nelle linee guida. L'alunno, nella prima fase di accoglienza è inserito nella classe, impara a comunicare con compagni e insegnanti. La lingua presentata è legata al contesto, ai campi di attività comunicativa del quotidiano. I tempi proposti tengono conto degli interessi e dei bisogni del bambino straniero perché trovi nella scuola un ambiente nel quale stare bene.

5) La valutazione

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in particolare dei neo - arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione" - Direzione Generale per lo studente - Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri (Circolare ministeriale n° 24 del marzo 2006).

L'art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino nel "rispetto della normativa nazionale".

L'art. 45, comma 4 del DPR n° 394/1999 che così recita " il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi d'insegnamento...". La norma non accenna alla valutazione, ne consegue però che l'adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione.

Per il Consiglio di classe/ team che deve valutare gli alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. Una scuola che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" prende in considerazione il percorso dell'alunno, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. Gli insegnanti della classe, o il consiglio di classe, dovranno valutare attentamente il percorso seguito dall'alunno straniero, considerare l'impegno e la regolarità nella frequenza a scuola. L'attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro sui contenuti disciplinari sarà oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) predisposte opportunamente per l'alunno. L'ammissione alla classe successiva non può essere ostacolata dal mancato o parziale raggiungimento del livello linguistico in L2 (secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento), poiché ogni percorso è da considerarsi in evoluzione e necessita di tempi adeguati.

TABELLA DI SINTESI

Cosa fare	Chi fa	Quando
<p>DOMANDA DI ISCRIZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dare prime informazioni • Richiedere la documentazione • Fissare un primo appuntamento possibilmente con un'insegnante della fiduciaria del plesso 	<ul style="list-style-type: none"> • Persona designata dalla segreteria, utilizzando anche materiale bilingue 	<ul style="list-style-type: none"> • Al momento dell'iscrizione comunque nel primo contatto con la scuola primo contatto con i mediatori
<p>COLLOQUIO CON I GENITORI E L'ALUNNO</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Aiuto nella compilazione della domanda d'iscrizione</i> ● Raccolta di informazioni sul ragazzo e famiglia, storia scolastica, progetto migratorio ● Prima presentazione dell'organizzazione (orari, attività etc.) ● (ogni sede consegna in segreteria scheda con scansione oraria, attività....) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Persona designata dalla Segreteria ● Coordinatore del plesso di destinazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Al momento del primo contatto con la Scuola • Su appuntamento, entro tre giorni dal primo contatto
<p>APPROFONDIMENTO CONOSCENZA DELL'ALUNNO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ricognizione situazione di partenza tramite test di livello (solo elementare) • Prima conoscenza dell'ambiente scolastico 	<ul style="list-style-type: none"> • coordinatore dell'interclasse/classe di presunta appartenenza 	<p>Se ad inizio d'anno scolastico</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei tre giorni precedenti l'inizio delle lezioni <p>Se ad anno scolastico in corso</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella prima settimana, dopo l'iscrizione

<p>PERIODO DI OSSERVAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valutazione della situazione del soggetto (in funzione della determinazione della classe in cui verrà inserito) • Utilizzo dei dati raccolti 	<ul style="list-style-type: none"> • Il gruppo di lavoro e l'interclasse di presunta appartenenza • Gli insegnanti dell'interclasse e/o di classe 	<ul style="list-style-type: none"> • A conclusione del periodo d'osservazione (circa dieci giorni)
<p>DETERMINAZIONE DELLA CLASSE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tener conto di: età scolarità pregressa test di livello informazioni raccolte ipotesi di percorso scolastico 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico con gruppo di lavoro (commissione inclusione e collaboratori DS) 	<ul style="list-style-type: none"> • A conclusione del periodo di osservazione • attivazione mediatore culturale, anche per comunicazione scuola-famiglia
<p>SCELTA DELLA SEZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tener conto di: numero di alunni situazione socio culturale delle classi altri inserimenti (BES e altri BES)) 	<ul style="list-style-type: none"> • dirigente scolastico e gruppo di lavoro • delibera del CD 	<ul style="list-style-type: none"> • A conclusione del periodo di osservazione
<p>ACCOGLIENZA NELLA CLASSE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentazione ai compagni • Eventuali attività specifiche di accoglienza (es.: cartina geografica, nomi degli spazi in lingua...) 	<ul style="list-style-type: none"> • Docenti della classe 	<ul style="list-style-type: none"> • Al momento dell'effettivo inserimento in classe
<p>IPOTESI DI PERCORSO CON PROGRAMMAZIONE PERSONALIZZATA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stesura PDP per BES (da rinnovare l'anno successivo sulla base delle valutazioni e delle competenze raggiunte a fine anno) 	<ul style="list-style-type: none"> • Docenti della classe • confronto con mediatore 	<ul style="list-style-type: none"> • In un consiglio di classe o interclasse, anche straordinario

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 40/1998, art. 36. Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

DPR n. 394/99 art. 45. Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero Iscrizioni scolastiche.

DPR n. 275/99 “Regolamento sull'autonomia scolastica” art. 4 commi 1 e 2; art. 9 comma 4

CM n. 87 del 23/03/2000 e CM n. 3 del 5/01/2001.

Legge n. 53/2003. Riforma dell'ordinamento scolastico.

D. Lgs. n. 76 /2005. Definizione delle norme generali sul diritto – dovere all'istruzione e alla formazione.

CM n. 24/2006 e CM 4233 del 19/02/2014 “Linee guida del MIUR per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”.

DM n. 139/2007. Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione.